



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n.2478/2512/I/CPGT

delibera n. 466/2022

Il Consiglio nella seduta del 22.03.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. Auriemma;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n.2512 del 22/02/2022 con la quale il **Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, dott. Pasquale D'Ascola**, in considerazione della carenza venutasi a creare di giudici, anche in riferimento a periodi di aspettativa ed a cessazione in corso d'anno, chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione presso detta Commissione di **n. 04 giudici tributari** al fine della regolare costituzione dei collegi e per mantenere il raggiungimento dell'obiettivo programmato nel piano di gestione trasmesso, nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

vista la nota, acquisita al Prot. informatico n.2478 del 22/02/2022, con la quale il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto esprime parere favorevole allo svolgimento del suddetto interpello;

tenuto conto che il Presidente della Commissione ha evidenziato che in data 29.10.2021 è stato indetto un interpello interno per l'applicazione per l'anno 2022 al quale hanno risposto positivamente due giudici che con decreto n. 15/2021 sono stati applicati ad altra sezione oltre a quella di appartenenza;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021** prevedono che alla **Commissione Tributaria di Verona** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, siano previste 2 sezioni con 12 componenti, (1 PC-1 PS-2VPS-8 GT) mentre risultano attive 3 sezioni composte da 1 PS, 3 VPS e 7 GT e che, pertanto, la stessa presenta una carenza di 1 GT;

considerato quanto segnalato dal Presidente della CTP con riferimento alle carenze di giudici sopravvenute e sopravvenienti, oltre che al piano di gestione 2022 secondo il quale il carico



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

esigibile totale è stato previsto in 525 da definire che non consente, per l'anno in corso, di prevedere obiettivi ambiziosi e che per tali motivazioni si richiede, in deroga alla Ris. 3/2021 di bandire il suddetto interpello per l'applicazione non esclusiva di 4 giudici tributari;

ritenuto che l'organizzazione delle sezioni prevista dal decreto annuale del Presidente f.f. della Commissione e la pianificazione degli obiettivi effettuata con il piano di gestione per il 2022 renda coerente un dimensionamento dell'organico in due sezioni, con complessivi 12 componenti, alla stregua di quanto già previsto nella tabella allegata alla risoluzione n. 3/2021, e che, pertanto, è possibile accogliere la richiesta di interpello limitatamente a n. 2 giudici;

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura **di n. 02 giudici tributari presso la Commissione Tributaria Provinciale di Verona, per l'applicazione temporanea non esclusiva**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l'interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

I Presidenti delle Commissioni, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.
In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) la dichiarazione che il candidato **abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita**; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:
INTERPELLO PER APPLICAZIONI.
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

IL PRESIDENTE

Firmatario1